

Prot 15188

24 OTT 2017



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PERIODO 2018/2019

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Modello di Istanza di ammissione alla gara e di offerta economica
2. Allegato 2: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vigente Codice contratti) e estratto D.Lgs. 165/2001
3. Allegato 3 : Disciplinare di gara
4. Allegato 4 : DUVRI

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (CISS-OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 – 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324/52598 interno 1

Codice AUSA: 0000271934

Mail: segreteria@ciss-ossola.it PEC: ciss@pec.ciss-ossola.it

Fax : 0324/575770

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI che è altresì Direttore dell'esecuzione se del caso.

DURATA DELL'APPALTO

Vedi disciplinare

OGGETTO DELL'APPALTO/PRESTAZIONI RICHIESTE

Vedi disciplinare

SOGGETTI INVITATI

Operatori Economici inseriti nello specifico elenco di Manifestazioni di Interesse ed eventuali ulteriori reperiti su elenchi pubblici.

PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (v. allegato 2)
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (v allegato 2)

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai recapiti indicati nel presente Bando con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

TERMINI E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA,

entro e non oltre le ore 11:00 del giorno lunedì 13 novembre 2017

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno **debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura**, integro e non trasparente, recante i **dati identificativi** dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA MANUTENZIONE IDRAULICA"**.

Il plico dovrà contenere al suo interno l'istanza di ammissione e l'offerta economica redatte utilizzando il Modello Allegato n. 1

Allo stesso deve essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio **del minor prezzo** e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, completa e compatibile con le disponibilità economiche del CISS Ossola.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

COMPENSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Non viene indicato CIG in quanto gli interventi saranno richiesti di volta in volta e confermati previa trasmissione di preventivo da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario.

A seguito dello svolgimento del servizio l'Operatore Economico aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal CISS OSSOLA tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente disciplinare, inerente o conseguente allo stesso.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, il CISS OSSOLA richiederà di provvedere agli adempimenti contrattuali a mezzo lettera raccomandata A/R, fissando un termine congruo rispetto alla fattispecie. In caso di persistenza dell'inadempimento il CISS OSSOLA applicherà una penale sino ad un valore complessivo del 20% del valore dell'appalto. In caso di reiterazione od in caso di particolare gravità dell'inadempimento il CISS OSSOLA avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata A/R., senza diritto a risarcimento alcuno per l'aggiudicatario.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" s'informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico.

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario —Foro competente di Verbania.

NORME GENERALI

I documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata

Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.

Non sono ammesse offerte, parziali, incomplete, condizionate o con riserva.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciiss-ossola.it www.ciiss-ossola.it

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

L'Ente appaltante si riserva di:

* non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;

* di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se valida e congrua.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(*Francesca Collova*)

IL DIRETTORE/RUP

(Maurizio FERRARI)





CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it

e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 1

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza

In nome e per conto della Ditta

con sede in Via n.

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Codice Fiscale (Ditta).....

Partita IVA.....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui al bando di gara;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

relativa al COSTO ORARIO

(al netto di €. 30 di diritto fisso di chiamata che sarà riconosciuto per ogni intervento)

NETTO (in cifre) Euro _____

più IVA (in cifre) Euro _____

TOTALE LORDO (cifre) Euro _____

E, a tal fine, DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità

ALL. 2

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((.)) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)). 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 53 , COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ALL. 3

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA

DURATA DELL'APPALTO

Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Il CISS-OSSOLA si riserva di richiedere la prosecuzione del servizio a pari condizioni sino al 31 dicembre 2021.

OGGETTO DELL'APPALTO

Manutenzione ordinaria degli impianti idrico-sanitari presso le sedi dell'Ente, ubicate in varie località dell'Ossola, con obbligo di reperibilità anche nei giorni festivi e prefestivi e con garanzia di intervento da parte di altro tecnico negli eventuali periodi di assenza prolungata a qualsiasi titolo della Ditta aggiudicataria. Verrà riconosciuto un diritto fisso di chiamata di €. 30 per ogni intervento.

Per casi di urgenza la Ditta dovrà garantire l'intervento entro le 24 ore con riserva per l'Ente di avvalersi, in mancanza, di altro Operatore Economico.

Il prezzo di eventuali pezzi di ricambio non potrà essere superiore al prezzo di listino della Ditta produttrice/fornitrice.

Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza

Art. 26 d.lgs. 81/2008

Committente: C.I.S.S. Ossola

Appaltatore:

Appalto per MANUTENZIONE IDRAULICA

Emissione
Il committente

Acquisizione
L'appaltatore

Per conoscenza
Il proprietario della struttura

.....

.....

.....

Sommario

Anagrafiche	3
Committente.....	3
Appaltatore	3
Riferimenti normativi	4
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81	4
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	4
Premessa	6
Informazioni sulle attività svolte	6
Informazioni specifiche.....	7
Norme di prevenzione	8
Prima dell'inizio dei lavori.....	8
Durante i lavori.....	8
Generalità	8
Norme di buona prassi durante l'esecuzione	8
Prevenzione infortuni.....	10
Prevenzione incendi	10
Norme per la protezione in situazioni di emergenza	11
Comportamenti in caso di emergenza	11
Protezione dagli incendi	11
Estintori	11
Uscite di sicurezza	12
Primo soccorso	12
Norme di pronto intervento in caso di trauma.....	12
Norme di pronto intervento in caso di folgorazione	12
Norme di pronto intervento in caso di contaminazione con sostanze chimiche	12
Informazioni utili.....	13
Numeri telefonici utili in caso di emergenza	13
Presidi di primo soccorso	13
Valutazione dei rischi di interferenza.....	14
Riferimenti documentali	17

Anagrafiche

Committente

Ragione sociale	Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
Sede legale	Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (VB)
Telefono	0324.52598
P.IVA	01606830030
Settore di appartenenza	Servizi sociali

Datore di lavoro	dott. FERRARI Mauro
Preposti	[vedere organigramma presso la sede del committente]
Responsabile servizio prevenzione e protezione	ing. CHIESA Alberto
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Non eletto
Medico competente	dott. FOLINI Giuliano

Appaltatore

Ragione sociale:

Sede legale:

Legale rappresentante:

RSPP:

Medico del lavoro:

R.L.S.:

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. [...].

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla

base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Premessa

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (C.I.S.S.) Ossola affida in appalto i servizi relativi a " ".
Le attività svolte dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio sono specificate di seguito:

- ☐ Controlli, manutenzioni e riparazioni in locali tecnici
- ☐ Controlli, manutenzioni e riparazioni in locali di lavoro
- ☐ Utilizzo di attrezzature e strumenti manuali o a batteria
- ☐ Utilizzo di attrezzature elettriche
- ☐ Utilizzo di scale o trabattelli

Il presente documento indaga circa i possibili rischi di interferenza fra le attività svolte dai lavoratori dipendenti del committente e da eventuali utenti, e quelle svolte dai lavoratori dipendenti o sotto la responsabilità dell'appaltatore.

Non sono presi in considerazione i rischi specifici dell'attività dell'appaltatore, né quelli che non derivano dalla presenza di interferenze.

Al fine di meglio caratterizzare le attività svolte, e quindi trarre i rischi di interferenza possibili relativi, si danno brevemente alcuni dati utili.

Al fine di poter svolgere i servizi appaltati, possono essere utilizzati dall'appaltatore automezzi propri, di proprietà dell'ente o utilizzati in leasing o a noleggio.

Informazioni sulle attività svolte

Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori	I lavori in appalto possono riferirsi ad ogni locale di lavoro presso le sedi operative di C.I.S.S. Ossola.
Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro	Generalmente la squadra in appalto è costituita da n. 2 persone; il lavoro è svolto in orario di lavoro.
Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi	I lavoratori in appalto possono usufruire dei servizi igienici ad uso degli utenti e dei dipendenti presso le sedi operative di C.I.S.S. Ossola.
Disponibilità della cassetta di pronto soccorso	I lavoratori in appalto possono usufruire dei presidi sanitari presenti presso le sedi operative di C.I.S.S. Ossola.
Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne	Gli apparecchi telefonici si trovano in genere presso le aree destinate al personale interno.
Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo	Generalmente nessuna attrezzatura di proprietà del committente è messa a disposizione dell'impresa; eccezionalmente possono essere cedute in uso e per limitati periodi di tempo attrezzature di proprietà del committente, con garanzia per la loro sicurezza.
Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori	Generalmente nessun lavoratore dipendente del committente lavora collaborando con l'impresa appaltatrice; ciononostante i lavoratori facenti parte dell'organizzazione del committente lavorano contemporaneamente e nelle stesse sedi occupate dall'appaltatore.
Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori	Nessuno in particolare.
Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice	Non necessario.

Informazioni specifiche

Rischio elettrico	Il rischio dovuto al contatto con parti dell'impianto elettrico è minimizzato perché lo stesso è conforme alle norme tecniche di riferimento, come da dichiarazione di conformità dell'installatore, quando esistente.
Rischio di esplosione o incendio	Sono messi a disposizione dell'appaltatore i mezzi di estinzione portatili di cui è dotata la sede operativa di C.I.S.S. Ossola. L'ubicazione degli stessi è segnalata.
Zone di transito	L'accesso alle sedi operative del committente può essere effettuato per il tramite di aree esterne adibite a piazzale o parcheggio; in tali situazioni occorre prestare attenzione all'eventuale presenza di mezzi in movimento.
Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari	Nessuna in particolare.
Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari	Nessuna in particolare.
Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione del referente di sede	L'accesso a locali tecnici come centrali termiche, cabine, locali ascensore, ecc. deve essere preventivamente autorizzato da parte del referente di sede.
Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori oggetto dell'appalto	Nessuno in particolare.
Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici	Nessuna in particolare.
Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici	Servizi igienici.

Norme di prevenzione

Si ritiene opportuno rendere edotti datori di lavoro delle ditte esterne operanti all'interno di C.I.S.S. Ossola delle principali indicazioni a cui i propri lavoratori devono attenersi. Tali misure hanno lo scopo di definire le modalità a cui il personale deve attenersi scrupolosamente.

Prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve comunicare per iscritto alla direzione di C.I.S.S. Ossola il nominativo del responsabile dei lavori, ovvero del rappresentante dell'impresa sul luogo di lavoro; questi è la persona competente di fiducia dell'impresa, del cui operato essa si rende completamente garante e responsabile.

Egli sovrintende per conto dell'appaltatore all'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, provvede a tutte le incombenze previste per legge in materia di sicurezza sul lavoro.

All'inizio dei lavori e per ogni appalto, l'impresa appaltata è tenuta a fornire alla direzione di C.I.S.S. Ossola l'elenco nominativo dei lavoratori che verranno impiegati per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente la loro qualifica.

Ogni impresa ed ogni lavoratore autonomo deve consegnare alla direzione di C.I.S.S. Ossola originale del documento unico di regolarità contributiva DURC, avente validità trimestrale.

Durante i lavori

GENERALITÀ

L'appaltatore deve rendere edotti i propri lavoratori delle presenti regole e di quelle in vigore presso la sede del committente, e deve pretendere che esse siano rispettate.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro alle norme di legge nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la prestazione dei servizi.

NORME DI BUONA PRASSI DURANTE L'ESECUZIONE

Fase operativa	Comportamenti – disposizioni
Generali	- L'accesso alle pertinenze, ai reparti ed ai servizi deve essere preliminarmente autorizzata dalla Direzione, ad inizio del rapporto di collaborazione - Segnalare immediatamente al referente di sede ogni anomalia, disfunzione o situazione di pericolo - Segnalare immediatamente al referente di sede ogni infortunio che dovesse verificarsi - Attenersi alle indicazioni fornite dal personale di C.I.S.S. Ossola - E' vietato fumare in tutti gli ambienti di lavoro - E' vietato mangiare negli ambienti di lavoro - Se presenti, non utilizzare gli ascensori per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione del referente di sede
Preparatoria	- Segnalare, limitare o vietare l'accesso all'ambiente e/o alla zona di lavoro interessata - Per interventi su attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell'inizio ed accertarsi la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica dei lavoratori, visitatori e personale in genere

Fase operativa	Comportamenti – disposizioni
	- Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica - L'utilizzo di attrezzature e/o macchine di proprietà di C.I.S.S. Ossola (scale portatili, ecc.) è espressamente vietato - Accertarsi dal responsabile di sede che le apparecchiature da impiegarsi non comportino anomalie o disfunzioni delle attrezzature del committente o che siano dannose a persone o cose
Predisposizione del luogo di lavoro	- Rimuovere dalla stanza o dalla zona di lavoro il materiale non occorrente in modo da non limitare le lavorazioni ed avere quindi spazio a sufficienza per tutto l'equipaggiamento portatile e per una corretta movimentazione - Assicurarsi che le superfici e le attrezzature oggetto dell'intervento siano pulite e non contaminate. In tal caso richiedere o procedere alla pulizia secondo le modalità di sanificazione vigenti all'interno del committente - Utilizzare guanti di protezione se necessario - Controllare sempre lo stato degli utensili ed attrezzi a mano prima di usarli (leggere le istruzioni contenute nel libretto d'uso e manutenzione) - Non effettuare riparazioni di fortuna - Leggere attentamente le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede di sicurezza - Non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non aprire e maneggiarli utilizzando gli appropriati DPI - In caso di manipolazione di sostanze chimiche pericolose volatili, e ogni qualvolta si effettuino operazioni che comportino sviluppo di gas, polveri o fumi nocivi se possibile lavorare sotto cappa o altrimenti aerare il più possibile l'ambiente - Non mescolare sostanze tra loro incompatibili - La movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli
A fine intervento	- Relazionare verbalmente al referente di sede l'esito dell'intervento effettuato o i lavori eseguiti - Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona dell'intervento e/o attrezzatura - Rimuovere i residui delle lavorazioni ed allontanarli dal reparto/servizio
In caso d'emergenza	- Notificare l'accaduto al referente di sede - Indossare tutti i dispositivi di protezione e attivarsi al fine di ridurre la situazione d'emergenza - Se il materiale versato è infiammabile, spegnere tutte le fiamme libere e le attrezzature elettriche - In caso di versamento di materiale, provvedere a aprire le finestre in modo da ridurre la concentrazione ambiente e procedere alla rimozione del materiale stesso
Igiene personale	- Lavarsi accuratamente le mani: • prima di iniziare il lavoro e dopo ogni interruzione; • dopo aver usato i servizi igienici; • ogni volta che si passa da un'attività ad un'altra; • dopo aver manipolato rifiuti o materiale potenzialmente contaminanti sia dal punto di vista biologico e/o chimico - Usare acqua calda e un detergente

Fase operativa

Comportamenti – disposizioni

- Proteggersi la cute lesa (ferite, abrasioni ecc.) con presidi medici appropriati e DPI

Prevenzione infortuni

Allo scopo di ridurre il rischio di infortuni in generale si deve:

- astenersi dall'effettuare operazioni che possano compromettere la sicurezza propria e altrui;
- collaborare con gli addetti alla sicurezza di C.I.S.S. Ossola segnalando eventuali incidenti o situazioni particolari di rischio;
- osservare il divieto di fumare negli spazi segnalati;
- accedere ai locali dove è segnalata la presenza di particolari pericoli solo se espressamente autorizzati dal responsabile di sede;
- non eseguire modifiche non autorizzate all'impianto elettrico compresi collegamenti provvisori con prolunghe, "ciabatte", ecc.

Prevenzione incendi

La prevenzione degli incendi (o la limitazione dei danni conseguenti all'eventuale incendio) si realizza soprattutto attraverso il corretto comportamento di ciascuno e il rispetto delle norme. In particolare:

- mantenere sgombre le vie di fuga e in particolar modo le uscite di sicurezza;
- mantenere chiuse le eventuali porte tagliafuoco, se presenti;
- non utilizzare i cestini per i rifiuti come posacenere;
- rispettare la segnaletica di divieto.

Norme per la protezione in situazioni di emergenza

Comportamenti in caso di emergenza

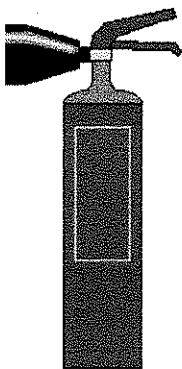
In caso di emergenza o di allarme si deve:

- mantenere la calma, perché di solito il panico può creare più danno;
- dirigersi in modo ordinato all'esterno dell'edificio e nel luogo sicuro più vicino, seguendo la via più breve indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le eventuali porte tagliafuoco;
- in caso di incendio non usare gli eventuali ascensori, se presenti;
- se i corridoi e le scale sono completamente invase dal fumo, rimanere nella stanza (porte ben chiuse e fessure ben tappate possono proteggere per molto tempo) e segnalare la propria presenza con ogni mezzo;
- aiutare i colleghi in difficoltà e, qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel più breve tempo possibile, riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al fine di minimizzare le conseguenze dell'incidente; non effettuare alcuna altra manovra per la quale l'operatore non abbia ricevuto adeguate istruzioni.

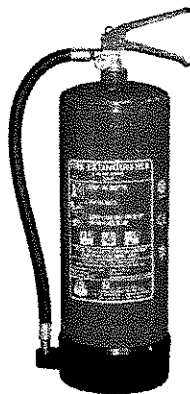
Protezione dagli incendi

Nei luoghi di lavoro sono previste specifiche norme di comportamento in caso di incendio. Tali norme sono indicate dai responsabili e devono essere note a tutti coloro che accedono agli stessi luoghi. In generale prima di ogni altro intervento si deve possibilmente togliere tensione all'impianto elettrico ed allontanare eventuali materiali infiammabili o combustibili presenti nel locale. In ogni caso per la protezione dall'incendio sono presenti le seguenti attrezzature indicate sulle piante affisse ad ogni piano e allegate al presente documento.

ESTINTORI



Estintore a CO₂



Estintore a polvere ABC

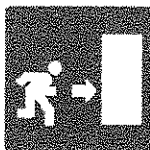
Da utilizzare per estinguere il principio d'incendio

Gli estintori a CO₂ vanno usati sulle apparecchiature elettriche e non sono adatti per i combustibili solidi (carta, legno, ecc.).

Il getto va diretto il più possibile vicino al fuoco, prima ai bordi delle fiamme quindi davanti e sopra. E' pericoloso respirarne i vapori.

Gli estintori a polvere (ubicati principalmente lungo i corridoi) sono di uso generale ma sconsigliati sulle apparecchiature elettriche in quanto le danneggiano irreparabilmente. Il getto va diretto alla base delle fiamme.

USCITE DI SICUREZZA



sono predisposte per abbandonare rapidamente l'edificio in caso di pericolo.

La segnaletica (di colore verde) indica la via da percorrere. Non devono mai essere utilizzati eventuali ascensori.

Primo soccorso

NORME DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI TRAUMA

- In caso di traumatismo evitare di rimuovere l'infortunato (salvo il caso che l'infortunato si trovi in un ambiente inquinato o pericoloso): se oltre alle lesioni esterne vi fossero lesioni interne le sue condizioni potrebbero essere aggravate da spostamenti inopportuni;
- chiamare immediatamente un'autoambulanza per trasportare l'infortunato in ospedale e nell'attesa tenerlo disteso e moderatamente al caldo;
- non somministrare bevande di nessun genere.

NORME DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI FOLGORAZIONE

- In caso di folgorazione interrompere l'alimentazione elettrica prima di tentare di soccorrere l'infortunato;
- se ciò non fosse possibile, prima di intervenire, calzare guanti o, alla peggio indumenti o stracci asciutti ed isolarsi da terra con stuoie, stracci ecc.;
- se l'infortunato può bere possono essergli somministrati liquidi eventualmente con sostanze stimolanti;
- se necessario praticare la respirazione artificiale;
- se si nota sangue in bocca o al naso, limitarsi a spostare il ferito su un fianco, astenendosi da qualsiasi altro intervento;
- chiamare immediatamente un medico e/o un'autoambulanza per trasportare l'infortunato in ospedale e nell'attesa tenerlo disteso e moderatamente al caldo.

NORME DI PRONTO INTERVENTO IN CASO DI CONTAMINAZIONE CON SOSTANZE CHIMICHE

Decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, ecc.;

- consultare le misure di primo soccorso nella scheda di sicurezza relativa alla sostanza contaminante;
- non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente;
- rimuovere la contaminazione dalle superfici con appositi materiali assorbenti indossando guanti compatibili con la sostanza chimica in questione;
- avvisare immediatamente il personale della presenza di eventuali odori sgradevoli o di altre situazioni anomale.

Informazioni utili

Numeri telefonici utili in caso di emergenza

Tutti gli apparecchi telefonici presso C.I.S.S. Ossola sono abilitati alle chiamate dei seguenti numeri di emergenza:



113 Soccorso pubblico di emergenza

VIGILI DEL FUOCO

115

115 Vigili del Fuoco

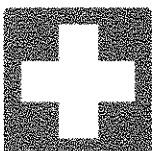


118 Servizio ambulanza



112 Carabinieri

Presidi di primo soccorso



I presidi di primo soccorso sono segnalati.
I presidi di primo soccorso sono ubicati come da planimetria affissa
nei luoghi di lavoro.

Valutazione dei rischi di interferenza

Viene ora dettagliata un'analisi dei rischi per la sicurezza e per la salute cui potrebbero andare incontro gli operatori facenti parte dell'organizzazione dell'appaltatore, i quali si troveranno a lavorare presso luoghi di lavoro posti sotto la tutela del committente.

I lavoratori svolgenti tali attività sono sottoposti alla tutela e la sicurezza, del datore di lavoro proprio.

Quando l'attività è svolta presso strutture di proprietà terza, l'ente proprietario garantisce la conformità delle strutture e degli impianti, l'ente gestore – ovvero il committente – garantisce la sicurezza in situazioni di emergenza e nei confronti di quegli eventuali rischi che derivano o sono influenzati dalla propria organizzazione.

C.I.S.S. Ossola, in quanto committente dei servizi di assistenza alla persona affidati in appalto, cura in particolare la gestione dei rischi di interferenza ipotizzabili, ad esclusioni di quelli di pertinenza dell'ente proprietario e del datore di lavoro appaltatore.

Situazione lavorativa	Fattore di rischio interferenziale	Descrizione	Misura a carico dell'ente proprietario o gestore della struttura	Misura a carico del committente direzione C.I.S.S. Ossola	Misura a carico del datore di lavoro appaltatore
Fruizione dei locali di lavoro presso le strutture sotto la responsabilità di C.I.S.S. Ossola	I rischi ubiquitari legati alla fruizione di ambienti di lavoro, nel caso particolare all'interno di strutture sotto la responsabilità gestionale del committente, sono potenzialmente rappresentati da: - pavimenti scivolosi o sconnessi; - scale scivolose o prive di corrimano; - illuminazione non sufficiente; - aerazione non sufficiente; - microclima inadeguato [soprattutto nelle stagioni invernale ed estate]; vie di fuga ed uscite di emergenza ostruite o non sufficienti [percorsi di fuga troppo lunghi o uscite di emergenza non rispondenti ai requisiti minimi]; elettrocuzione [in caso di utilizzo di apparecchiature elettriche di proprietà del committente]	Lavorando in spazi di lavoro, si è normalmente esposti a rischi cosiddetti ubiquitari	Dal punto di vista della sicurezza di strutture ed impianti, è l'ente proprietario che deve garantire la conformità degli stessi. In tal senso la certezza dello stato di conformità si ottiene attraverso l'acquisizione di una serie di documenti minimi da parte dell'ente proprietario: - certificato di agibilità dei locali; - certificato conformità degli impianti elettrico, termico, di distribuzione gas, di condizionamento; - verifica periodica impianto di messa a terra ex D.P.R. 462/2001	La direzione si incarica di mettere a disposizione i documenti che attestano la sicurezza di impianti e strutture. Gli stessi documenti devono essere consegnati al datore di lavoro appaltatore per dare garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro	Il datore di lavoro recepisce dal committente la documentazione attestante la sicurezza di impianti e strutture
Fruizione dei locali di lavoro presso le strutture sotto la responsabilità di C.I.S.S. Ossola	Incendio e gestione delle emergenze	Utilizzando i vari ambienti, i lavoratori sotto la responsabilità dell'appaltatore si potrebbero trovare esposti al rischio di incendio non per le operazioni dallo stesso	Dotazione della struttura di tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi minime previste per legge o a seguito di valutazione dei rischi	La direzione mette a disposizione del datore di lavoro, almeno per la parte di competenza di quest'ultimo, la procedura di emergenza, in particolare la parte che si	Il datore di lavoro diffonde ai lavoratori che verranno occupati presso le strutture le procedure di emergenza, curando la formazione degli operatori stessi

Situazione lavorativa	Fattore di rischio interferenziale	Descrizione	Misura a carico dell'ente proprietario o gestore della struttura	Misura a carico del committente direzione C.I.S.S. Ossola	Misura a carico nel datore di lavoro appaltatore
Uso di attrezzature elettriche e manuali in genere	Rischi di infortunio in genere; non è contemplato in questa sede il rischio di elettrocuzione per difetti dell'impianto elettrico, ma soltanto quello derivante dall'uso delle attrezzature. Rischi meccanici ed elettrici. Rischi fisici [rumore e vibrazioni]	complete, ma nel caso in cui un'emergenza incendio dovesse presentarsi all'interno della struttura fruita Gli operatori possono utilizzare attrezzi a mano ed elettrici.	Nessuna	Il committente crea delimitazioni o separazioni fisiche delle aree utilizzate dall'appaltatore per lo svolgimento delle lavorazioni comportanti l'utilizzo di macchinari aventi una certa pericolosità per i terzi. Se è il caso, mette anche a disposizione un responsabile con il compito di sorvegliare la zona, ed in particolare garantire l'assenza di personale del committente e di utenti all'interno dell'area interessata dal lavoro.	Le attrezzature di lavoro vengono fornite corredate delle dichiarazioni di conformità Ce, e dei dati di potenza acustica. Il datore di lavoro dota i lavoratori di attrezzature rispondenti alle normative di sicurezza. Il datore di lavoro garantisce la formazione dei lavoratori in merito al corretto utilizzo delle stesse attrezzature. Il datore di lavoro fornisce adeguati dispositivi di protezione personale, se necessario
Lavorazioni in altezza	Rischi di caduta di oggetti da postazioni elevate	Gli addetti appaltatori potranno utilizzare scale portatili e trabattelli per l'esecuzione di certe operazioni, con rischi di caduta di oggetti vero coloro che si trovassero al di sotto	Nessuna	Preferibilmente tali operazioni dovrebbero essere eseguite in orario di non fruizione della struttura. Se in altri orari, il committente deve organizzare l'area di lavoro delimitandola con nastro segnaletico e presidiandola con preposto o suo vice, o altro incaricato sotto la propria responsabilità	Nel caso in cui personale terzo o utenti si trovassero a transitare nei pressi dell'area di lavoro, questi devono essere invitati ad allontanarsi da pare dello stesso appaltatore o del referente di sede, ed i lavori devono essere sospesi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
Trasporto di scale portatili	Urto contro ostacoli mobili	I lavoratori dell'appaltatore possono trasportare scale portatili lungo i corridoi e gli spazi aperti a disposizione degli utenti e del personale del committente	Nessuna	Il committente isola, e se possibile segrega, ed in ogni caso sorveglia - sotto la responsabilità del proprio referente di sede - le operazioni di trasporto a mano di scale portatili. Se ciò non è possibile, dette operazioni saranno seguite dal referente di sede direttamente	L'appaltatore cura che lungo le vie di transito dei lavoratori impegnati nel trasporto a mano di scale portatili nessuno (nessun utente e nessun dipendente del committente) si trovi sulle stesse. In caso di possibile interferenza, le operazioni di trasporto di scale sono sospese
Trasporto di oggetti ingombranti	Urto contro ostacoli mobili	I lavoratori dell'appaltatore possono trasportare oggetti	Nessuna	Il committente isola, e se possibile segrega, ed in ogni caso sorveglia - sotto la responsabilità del proprio referente di sede - le operazioni di trasporto a mano di scale portatili. Se ciò non è possibile, dette operazioni saranno seguite dal referente di sede direttamente	L'appaltatore cura che lungo le vie di transito dei lavoratori impegnati nel trasporto a mano di scale portatili nessuno (nessun utente e nessun dipendente del committente) si trovi sulle stesse. In caso di possibile interferenza, le operazioni di trasporto di scale sono sospese

Situazione lavorativa	Fattore di rischio interferenziale	Descrizione	Misura a carico dell'ente proprietario o gestore della struttura	Misura a carico del committente direzione C.I.S.S. Ossola	Misura a carico del datore di lavoro appaltatore
		ingombranti lungo i corridoi e gli spazi aperti a disposizione degli utenti e del personale del committente		caso sorveglianza – sotto la responsabilità del proprio referente di sede – le operazioni di trasporto a mano di oggetti ingombranti. Se ciò non è possibile, dette operazioni saranno seguite dal referente di sede direttamente	impegnati nel trasporto a mano di oggetti ingombranti nessuno (nessun utente e nessun dipendente del committente) si trovi sulle stesse. In caso di possibile interferenza, le operazioni di trasporto di oggetti ingombranti sono sospese
Intercettazione elettrica	Contatti diretti in volontari	Qualora l'appaltatore avesse necessità di intercettare parte dell'impianto elettrico, occorre scongiurare il rischio di riattivazione involontaria dello stesso impianto da parte di terzi	Nessuna	Il committente istruisce i propri dipendenti sul fatto che in caso di lavori elettrici, l'appaltatore potrebbe intercettare parte dell'impianto: in questo caso è vietato riattivare lo stesso impianto senza essersi coordinati con il responsabile in cantiere dell'appaltatore	L'appaltatore fornisce istruzioni precise sulle modalità di intercettazione sicura dell'impianto elettrico; in particolare mediante mezzi meccanici che evitino la possibilità di chiudere eventuali interruttori manuali se questi sono stati volontariamente aperti per intercettare l'impianto. In ogni caso, prima di attuare manovre di intercettazione, è necessario coordinarsi con il referente di sede
Aggressione fisica da parte di soggetti con disturbi mentali	Se si considerano gli utenti come "lavoratori" facenti capo alla direzione del committente, allora il rischio può essere definito "di interferenza"	È possibile che l'operatore in appalto si trovi a dover gestire casi di utenti con problemi comportamentali ed aggressivi	Nessuna	La direzione comunica al datore di lavoro dell'ente appaltatore eventuali casi, di cui è a conoscenza, di utenti con problemi di aggressività	Il rischio deve essere gestito dal datore di lavoro mediante adeguata formazione dei lavoratori
Assunzione di posture scorrette durante il lavoro	Sovraccarico biomeccanico per assunzione di posture incongrue	Può accadere che gli operatori debbano assumere posture scorrette o protratte durante il lavoro di assistenza a persone disabili	Nessuna	Nessuna	È un tipico esempio di rischio specifico, proprio dell'attività dell'appaltatore; come tale deve essere gestito dal datore di lavoro mediante un'attenta valutazione del rischio ed un'adeguata formazione del lavoratore

Riferimenti documentali

- Documento di valutazione dei rischi dell'appaltatore
- Documento di valutazione dei rischi di C.I.S.S. Ossola [DVR.00, "Documento di valutazione dei rischi. Parte generale", rev. 1 del 23/11/2011, DVR.01 "Documento di valutazione dei rischi. Sedi", rev. 2 del 23/05/2012, DVR.02 "Documento di valutazione dei rischi. Gruppi omogenei di lavoratori", rev. 2 del 22/12/2011]
- Documenti di valutazione dei rischi specifici di C.I.S.S. Ossola

